



DDL RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il CONAPO non va in ferie - presentati al Senato gli emendamenti per estensione ai vigili del fuoco dell'assegno funzionale e dell'anno di abbuono ai fini pensionistici (1 ogni 5), al pari delle forze di polizia pubblico ringraziamento ai senatori che hanno raccolto le nostre istanze !

Colleghi, nel precedente nostro comunicato del [17.07.2015](http://www.conapo.it) avevamo dato notizia dell'avvenuto accoglimento alla Camera dei Deputati di 3 delle nostre richieste: **riforma dell'ordinamento VF e riordino delle carriere** (pur nell'incognita delle risorse finanziarie destinate allo scopo che paiono insufficienti) e **passaggio ai VVF delle competenze del CFS (con annesso risorse) in materia di lotta agli incendi boschivi**.

Ora il DDL di riforma della PA è tornato al Senato, dove il CONAPO chiede modifiche affinché sia messo nero su bianco che le risorse siano destinate prioritariamente per perseguire l'equiparazione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco con le forze di polizia ad ordinamento civile.

In particolar modo il CONAPO ha chiesto l'estensione ai vigili del fuoco **dell'assegno funzionale** (da corrispondere ai 17,27,32 anni di servizio) e dell' **anno di abbuono ai fini pensionistici** (1 anno ogni 5), di cui usufruiscono le forze di polizia sin dagli anni '80.

Misure minime ma ritenute basilari dal CONAPO, anche se, va detto, insufficienti a perseguire la piena equiparazione.

Il CONAPO ha così iniziato l'iter di consultazione delle forze politiche in Senato ed ha chiesto di depositare un emendamento per perseguire queste priorità di equiparazione.

Abbiamo avuto riscontri positivi dai seguenti Senatori (elencati in ordine di avvenuta presentazione degli emendamenti), che ringraziamo pubblicamente:

- **(Forza Italia) Sen. Maurizio Gasparri** per emendamento 8.39 .
- **(Sinistra Ecologia e Libertà) Sen. Loredana De Petris, Sen. Giovanni Barozzino, Sen. Peppe De Cristofaro, Sen. Massimo Cervellini, Sen. Alessia Petraglia, Sen. Dario Stefano, Sen. Luciano Uras, Sen. Francesco Campanella** (L'altra Europa con Tsipras) per emendamento 8.40 .
- **(Lega) Sen. Roberto Calderoli e Sen. Raffaele Volpi** per emendamento 8.41.
- **(Movimento 5 Stelle) Sen. Vito Claudio Crimi, Sen. Giovanni Endrizzi e Sen. Nicola Morra** per emendamenti 8.42, 8.44 e 8.45.
- **(Fare!) Sen. Patrizia Bisinella, Sen. Emanuela Munerato, Sen. Raffaella Bellot** per emendamento 8.43 .

Tutti gli emendamenti saranno discussi nella commissione affari costituzionali del Senato, dove ci auguriamo di poter trovare altri consensi.

Vi terremo informati degli sviluppi, ma in ogni caso queste battaglie sono e restano nelle priorità del CONAPO se i colleghi ci daranno la forza !

CONAPO AVANTI TUTTA !!!

si allegano gli emendamenti ed i nominativi dei Senatori che ringraziamo !

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi





Senato della Repubblica

Legislatura 17^a

1^a Commissione permanente

Resoconto sommario n. 310 del 29/07/2015

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1577-B](#)



8.39

GASPARRI

Al comma 1, lettera a), punto 4), secondo periodo, dopo le parole: «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e», inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente attraverso l'estensione al medesimo personale dell'assegno funzionale istituito con l'articolo 6 del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell'aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».



8.40

DE PETRIS, BAROZZINO,

DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e», inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente attraverso l'estensione al medesimo personale dell'assegno funzionale istituito con l'articolo 6 del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell'aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».



8.41

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), punto 4), secondo periodo, dopo le parole: «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e», inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente attraverso l'estensione al medesimo personale dell'assegno funzionale istituito con l'articolo 6 del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell'aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».



8.42

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), punto 4), secondo periodo, dopo le parole: «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e», inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente attraverso l'estensione al medesimo personale dell'assegno funzionale istituito con l'articolo 6 del –Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell'aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), numero 4), valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui, decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

b) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 8,» inserire le seguenti: «comma 1, lettera a),».



8.43

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e» inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente attraverso l'estensione al medesimo personale dell'assegno funzionale istituito con l'articolo 6 del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell'aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».



8.45

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì che al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applichi l'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 8», inserire le seguenti: «comma 1 lettera a)».



8.44

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì che:

1) al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.448,40 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 2.949,83 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.392,30 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito;

2) al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.800,20 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.018,20 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.470,98 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.829,40 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.070,50 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3531,03 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito;

4) al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 2.770,90 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 5.144,10 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 5.915,67 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito. Al personale appartenente alla qualifica di Direttore vice dirigente è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 3.122,70.

L'assegno funzionale di cui ai numeri precedenti ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico previsto dall'articolo 43 commi ventiduesimo e ventitreesimo, e dall'articolo 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121 per le corrispondenti qualifiche delle forze di polizia, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali. Ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti dai numeri da 1 a 4, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle Forze di polizia e nelle Forze armate, ivi compreso quello di leva. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 43 commi ventiduesimo e ventitreesimo, e dall'articolo 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121 per le corrispondenti qualifiche delle forze di polizia. Il trattamento economico derivante al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito di quanto disposto dai precedenti periodi, è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati, l'articolo 64 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 relativo alla maggiorazione dell'indennità di rischio al compimento dei 22 e 28 anni di effettivo servizio, e l'articolo 79, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217 relativo alla scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti al compimento dei 16 e 26 anni di effettivo servizio. «.

Consequentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), numeri 1), 2) 3) e 4), valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui, decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

b) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 8,» inserire le seguenti: «comma 1, lettera a),».